

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14357 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 27/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 29241-2016 proposto da:

CAMPOVERDE SPETTACOLI DI FIORUCCI LORIS & C SNC , in
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra

FIORUCCI LORIS, FIORUCCI LORIS in proprio, ROBERTO
FRANCESCO, considerati domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati

GIUSEPPE FEVOLA, IRENE FERRAZZO giusta procura in
calce al ricorso;

2018

1490

- **ricorrenti** -

contro

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA SPA ,

in persona dell'Avv. ANDREA MALQUORI, in qualità di

- Esclusione -

FATTISPECIE.

R.G.N. 29241/2016

Cron. 14357

Rep. C.I.

Ud. 16/05/2018

CC

Corte di Cassazione copia non ufficiale

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO CAVALLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO ROSELLI giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 906/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La società Campoverde Spettacoli di Fiorucci Loris S.n.c. (d'ora in poi, "Campoverde"), e con essa Loris Fiorucci, in proprio, nonché Francesco Roberto, ricorrono, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 906/16 del 9 giugno 2016 della Corte di Appello di Firenze, che – respingendo il loro gravame contro la sentenza n. 1208/13 del 5 dicembre 2013 del Tribunale di Pistoia – rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni ricorrenti, confermandone così la condanna al pagamento, in favore della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. (d'ora in poi, "Cassa di Risparmio") della somma di € 48.913,26, oltre interessi al tasso del 14,20% dal 1° aprile 2008 sulla somma di € 172,38, quale saldo debitore del c/c n. 1216/00, nonché interessi nella misura dell'8,30% dal 10 giugno 2008 sulla somma di € 48.740,88, quale credito derivante dal finanziamento medio termine n. 104442/86.

2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti che la predetta Cassa di Risparmio – sul presupposto di essere creditrice, per gli importi di cui sopra, della società Campoverde – conseguiva un provvedimento monitorio verso la società debitrice e i fideiussori Fiorucci e Roberto, soggetti nei confronti dei quali veniva ingiunto, in solido, il pagamento.

Proposta dagli stessi opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., veniva, innanzitutto, eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale pistoiese (individuandosi, a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., in quello fiorentino il giudice competente, essendo le obbligazioni sorte presso la filiale di Firenze dell'istituto di credito ingiungente), contestandosi, poi, l'efficacia probatoria delle scritture contabili prodotte dalla creditrice a sostegno della domanda monitoria, oltre all'applicazione sia di un tasso di interesse superiore a quello pattuito e, comunque,

al tasso soglia "ex lege" 7 marzo 1996, n. 108, sia di commissioni, competenze e costi non dovuti. Disconosciute, altresì, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., le lettere di fideiussione del Fiorucci e del Roberto, veniva anche formulata richiesta di CTU contabile, ai fini del calcolo dell'effettivo tasso di interesse applicato dalla Cassa di Risparmio in relazione al contratto di finanziamento stipulato con la Campoverde.

Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto (limitatamente alla società Campoverde), si faceva corso alla prova testimoniale richiesta dalla convenuta opposta, peraltro solo in relazione all'istanza di verifica delle scritture disconosciute, non accogliendo, invece, l'adito giudicante la richiesta di CTU.

All'esito dell'istruttoria, l'opposizione veniva rigettata, con decisione confermata – come detto – anche dalla Corte di Appello.

3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso per cassazione la società Campoverde, il Fiorucci e il Roberto, sulla base di sei motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata laddove essa – nel decidere il motivo di gravame con cui veniva reiterata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia – ha ritenuto lo stesso inammissibile per difetto di specificità, essendosi limitati gli odierni ricorrenti, secondo la Corte fiorentina, a riproporre le difese di primo grado sulla violazione del cd. "codice del consumo", segnatamente sul rilievo della natura di persone fisiche dei fideiussori Fiorucci e Roberto e della loro qualità di consumatori, senza considerare l'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello principale.

Si assume, per contro, che il motivo sarebbe stato, invece, piuttosto "dettagliato, specifico ed argomentato", contrastando l'iter logico della decisione impugnata.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

La censura investe, questa volta, la sentenza impugnata, laddove ha affermato la legittimità ed efficacia delle clausole vessatorie del contratto bancario concluso dalla Campoverde – e segnatamente di quella derogatoria della competenza – dando unicamente rilievo alla avvenuta sottoscrizione delle stesse. Dette clausole, per contro, sarebbero state da ritenere nulle, giacché per la loro validità occorrerebbe che ciascuna sia chiaramente individuata e richiamata nel contratto, nonché – quando contenute (come nella specie) in moduli o formulari predisposti unilateralmente – oggetto di trattativa individuale, da provarsi da parte del professionista.

Nel caso in esame, in particolare, la clausola derogatoria della competenza non sarebbe stata oggetto di trattativa individuale con il Fiorucci e il Roberto, da provarsi da parte della Cassa di Risparmio per superare la presunzione di vessatorietà.

In ogni caso, si evidenzia come siffatta clausola avrebbe dovuto essere interpretata come idonea a radicare la competenza del Tribunale del luogo in cui la Cassa di Risparmio aveva la sede legale al momento della stipulazione, e non di quello in cui la stessa – come accaduto nel caso di specie – venne successivamente trasferita.

3. Con il terzo motivo – proposto anch'esso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione e falsa applicazione della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 1469-*bis* cod. civ.

La censura investe, questa volta, la sentenza impugnata, laddove ha escluso – con riferimento alla posizione dei fideiussori – l'applicazione della disciplina "consumieristica", in ragione dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello principale.

La Corte fiorentina avrebbe dovuto, invece, considerare che la stessa giurisprudenza di legittimità – anche a Sezioni Unite – ha, in più occasioni, escluso l'operatività della regola dell'accessorietà rispetto a taluni profili della fideiussione, sostenendo che le due obbligazioni mantengono una certa individualità e indipendenza. Analoga tendenza si registrerebbe anche nelle pronunce giurisprudenziali di altri ordinamenti, oltre che in alcune recenti decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, tese a salvaguardare la posizione del fideiussore quantomeno nei casi in cui si accerti che egli abbia agito al di fuori di qualsiasi scopo professionale.

3.4. Con il quarto motivo – proposto nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione dell'art. 2697 cod. civ.

La censura investe la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata l'esposizione debitoria degli odierni ricorrenti, attribuendo efficacia probatoria agli estratti conto prodotti in giudizio nel corso della fase monitoria, riferiti ad un periodo superiore al semestre e dichiarati conformi alle scritture contabili a norma dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

In particolare, con riguardo al saldo debitore di € 172,38 relativo al c/c n. 1216/00, la Cassa di Risparmio si sarebbe limitata a produrre tre estratti conto relativi al periodo 31 dicembre 2007, nonché 31 marzo 2008 e 6 maggio 2008. In relazione, invece, al contratto di finanziamento e alla richiesta di pagamento di € 48.740,88, la produzione avrebbe riguardato, addirittura, un mero

conteggio, generico, arbitrario e sprovvisto di qualsiasi certificazione di conformità alle scritture contabili.

Per contro, osservano i ricorrenti, è noto come – ai sensi dell’art. 50 TUB – gli estratti di conto corrente certificati da un dirigente della banca costituiscano prova documentale solo per l’emissione dell’ingiunzione ex art. 633 cod. proc. civ., trattandosi pur sempre della mera attestazione di regolarità della tenuta contabile. Sulla base di tali rilievi – si legge sempre nel ricorso – si è formato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’istituto di credito che abbia conseguito un provvedimento monitorio per il pagamento di un saldo debitore derivante dagli estratti conto, nel giudizio di opposizione, è gravato dal produrre, quale prova del credito, tutti gli estratti conto relativi al rapporto, dall’apertura all’estinzione, adempimento, nella specie, non espletato.

3.5. Con il quinto motivo – formulato ancora una volta ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e conseguente violazione dell’art. 1283 cod. civ. e della legge n. 108 del 1996.

La sentenza impugnata è censurata laddove ha ritenuto solo “apoditticamente allegato” (ma non provato dagli odierni ricorrenti) il superamento del tasso soglia sugli interessi, escludendo, altresì, la nullità della capitalizzazione degli interessi, essendo stata sottoscritta dalla Campoverde apposita clausola prevedente la lecita capitalizzazione di entrambe le poste, attive e passive, con medesima periodicità.

Per contro, si assume che – in virtù di un esame più attento della documentazione prodotta dalla banca – si sarebbe dovuto constatare “che sono stati applicati sin dall’inizio dei rapporti, interessi, commissioni, competenze e costi non dovuti”. In particolare, in ordine al rapporto di c/c, la Cassa di Risparmio avrebbe applicato, attraverso

una serie di espedienti contabili, la capitalizzazione trimestrale e, quanto al rapporto di finanziamento, un tasso effettivo di interesse globale ultra-legale, facendo lievitare il costo del finanziamento, aumentando surrettiziamente il tasso di interesse, in contrasto con le previsioni della legge n. 108 del 1996.

Si evidenzia, poi, l'impossibilità di sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, giacché all'accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, non rispondendo essa ad un uso normativo ma ad una semplice prassi negoziale, non potrebbe che seguire l'applicazione dell'art. 1283 cod. civ.; inoltre, palese sarebbe la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista nel contratto di c/c n. 1216/00, in quanto non espressamente pattuita e priva della doppia trascrizione.

In tale contesto, dunque, la mancata effettuazione della CTU contabile – che avrebbe permesso di calcolare il saldo negativo alla data di chiusura del conto corrente senza applicazione di interessi composti – avrebbe impedito agli odierni ricorrenti di dimostrare la fondatezza della propria domanda.

3.6. Infine, con il sesto motivo – proposto, al pari degli altri, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e conseguente violazione dell'art. 217 cod. proc. civ.

La censura si articola su due piani, ora investendo la scelta di non nominare un CTU grafologo per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte, dal Fiorucci e dal Roberto, in calce alle fidejussioni, ora per averne ritenuto la piena efficacia, ancorché disconosciute dagli interessati. Sotto questo secondo profilo si contesta l'utilizzazione – a sostegno dell'istanza di verifica, proposta dalla Cassa di Risparmio all'esito del disconoscimento – di

una dichiarazione testimoniale proveniente da un dipendente dello stesso istituto di credito e di alcune scritture di comparazione inidonee a tale scopo (cartoline di ritorno relative a raccomandate postali inviate al Fiorucci e al Roberto, recanti la loro firma per accettazione, nonché una cambiale sottoscritta dal secondo). Difatti, le sole scritture di comparazione utilizzabili nel procedimento di verifica - assumono i ricorrenti - sarebbero quelle previamente riconosciute o giudizialmente accertate, risultanti da atto pubblico, ovvero redatte nel giudizio stesso, sotto dettatura del giudice istruttore.

4. Ha proposto controricorso la Cassa di Risparmio, per chiedere che l'avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Quanto, in particolare, al primo motivo, si evidenzia come il giudice di appello non si sia limitato a dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., il motivo di gravame relativo alla supposta incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia, ma l'abbia anche dichiarato infondato nel merito.

In ordine al secondo motivo, la controricorrente - in disparte il rilievo circa la novità della censura, basata sul carattere "incerto" della clausola derogatoria della competenza - evidenzia l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione della disciplina consumieristica, non potendo la società Campoverde ritenersi "consumatore" ed essendo l'operatività di quella clausola, quanto ai fideiussori, una conseguenza del principio dell'accessorietà della fideiussione.

Circa il terzo motivo, si sottolinea l'assenza di ragioni per discostarsi dal principio secondo cui, "in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469-*bis* e segg.

c.c., nel testo vigente «*ratione temporis*», il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria" (principio che si sottolinea essere stato ribadito, da ultimo, da Cass. Sez. 1, sent. 9 agosto 2016, n. 16827), specie considerando che non ricorrono ragioni di equità sostanziale – invocate dai ricorrenti – a tutela dei fideiussori, essendo gli stessi, nel caso di specie, soci della società debitrice, del tutto consapevoli dell'operazione compiuta.

In merito al quarto motivo, si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità ex art. 360-*bis* cod. proc. civ. (eccezione riproposta anche con riferimento ai motivi quinto e sesto), essendosi la sentenza impugnata, sul punto, confermata agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Più specificamente, si sottolinea che, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, essa controricorrente non si è limitata al deposito del saldaconto autentificato, ma ha depositato l'estratto conto integrale del conto corrente n. 1216/00, la cui piena rilevanza probatoria è affermata dalla giurisprudenza quando - come nella specie - non siano contestati nel merito (è citata Cass. Sez. Un., sent. 9 luglio 1994, n. 6707). Del pari idonea a comprovare il contratto di finanziamento sarebbe la documentazione prodotta in giudizio e relativa ad esso.

Con riferimento al quinto motivo, si sottolinea come attraverso di esso i ricorrenti tendano ad un inammissibile riesame delle questioni di merito, ribadendo, inoltre, come essi non abbiano fornito alcun elemento da cui quantomeno ipotizzare l'applicazione di interessi, commissioni e costi non dovuti, o il superamento del tasso soglia.

Infine, quanto al sesto motivo, se ne rimarca la pretestuosità, potendo essere l'istanza di verifica del documento sconosciuto supportata con qualsiasi mezzo.

5. Hanno presentato memoria i ricorrenti, senza, però, osservare il termine di cui all'art. 380-*bis* 1 cod. proc. civ., avendo provveduto al deposito della stessa il 10 maggio 2018, e dunque non almeno dieci giorni prima dell'adunanza camerale, come prescritto dalla norma suddetta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare – ed all'esito di riconvocazione del collegio nella camera di consiglio del 6 maggio 2019 – questa Corte ha proceduto ad un rinnovato scrutinio in ordine procedibilità del ricorso, alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite, sopravvenuto rispetto all'adunanza camerale del 16 maggio 2018, in tema di notificazione telematica della sentenza di appello (Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312).

6.1. Al riguardo, infatti, va segnalato che la notifica, agli odierni ricorrenti, della sentenza dagli stessi poi impugnata è avvenuta telematicamente, ed inoltre che il loro legale, nel proporre il presente ricorso, si è limitato ad attestare – come ha fatto – la conformità all'originale digitale della copia analogica ("*id est*", cartacea) del provvedimento. L'attestazione non ha investito, invece, anche la relata di notificazione ed il messaggio "PEC", formalità, quest'ultima, ritenuta – da talune pronunce di questa Corte – "necessaria, perché solo di lì si evince il giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, ord. 22 dicembre 2017, n. 30765, Rv. 647029-01, sulla quale si ritornerà di seguito).

Il principio testé indicato, sebbene progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass Sez. 6-2, ord. 15 marzo 2017, n. 6657, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2017, n. 17450, Rv. 644968-01; Cass. Sez. 2, ord. 16 ottobre 2017,

n. 24347, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25429, non massimata), ha formato oggetto di ulteriore precisazione, anche a fini nomofilattici.

Difatti, il Presidente della Sesta Sezione di questa Corte, innanzi alla quale la questione "*de qua*" si è ripetutamente riproposta nell'ambito di procedimenti fissati ex art. 380-*bis* cod. proc. civ., ha ritenuto di rimettere un approfondimento della stessa al particolare collegio previsto dal punto 41.2. delle tabelle di organizzazione di questo Ufficio. Si è, infatti, ritenuta opportuna – data la natura processuale della questione ed il suo rilievo – una composizione del collegio giudicante attraverso "consiglieri delle diverse sottosezioni".

L'esito di tale iniziativa è stato, come detto, un'ulteriore conferma del principio (la già citata Cass. Sez. 6, ord. n. 30765 del 2017), al quale, peraltro, un indiretto avallo è stato fornito dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo esse affermato che "nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della l. n. 53 del 1994" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 aprile 2018, n. 10266, Rv. 648132-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 15 maggio 2018, n. 11739, Rv. 648609-01).

6.2. Nondimeno, un vero e proprio "*overruling*" è stato compiuto dalle Sezioni Unite (investite specificamente della questione, in base ad ordinanza interlocutoria di questa Terza Sezione del 25 ottobre 2018, n. 28844), avendo esse affermato che "il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale

telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005" (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 8312 del 2019, *cit.*).

Nella specie, dunque, in difetto di disconoscimento della controricorrente, ogni dubbio sulla procedibilità del ricorso deve ritenersi superato.

7. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo è inammissibile.

7.1.1. I ricorrenti si dolgono della declaratoria di inammissibilità, per genericità, del motivo di gravame con cui hanno riproposto l'eccezione d'incompetenza per territorio, già respinta dal primo giudice, senza però meglio precisare – nell'odierna sede – i contenuti della censura formulata, al riguardo, innanzi alla Corte fiorentina.

~~Il che~~ ^{deve} dunque, ~~che debba~~ applicarsi il principio secondo cui l'esercizio "del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un «*error in procedendo*», presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve

essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità"(Cass. Sez. 5, ord. 29 settembre 2017, n. 22880, Rv. 645637-01; nello stesso senso, peraltro, già Cass. Sez. 6-3, sent. 28 novembre 2014, n. 25308, Rv. 633637-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2006, n. 20405, Rv. 594136-01).

Si tratta, peraltro, di un'esigenza, questa dell'autosufficienza del ricorso anche in relazione alla deduzione di "*errores in procedendo*" (e, segnatamente, nell'applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.), che - come è stato ~~risalientemente~~ osservato - "non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d'esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge", ma che "risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell'individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 82 del 2012, *cit.*).

7.2. I motivi secondo e terzo vanno anch'essi rigettati.

7.2.1. Avendo il giudice di appello dichiarato, come detto, l'inammissibilità del motivo di gravame proposto in punto competenza territoriale del primo giudice, deve farsi applicazione, nel caso di specie, del principio affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, e secondo cui, qualora il giudice, "dopo una statuizione di inammissibilità" (tale essendo anche quella che dichiara il difetto di specificità dei motivi di appello), "con la quale si è spogliato della «*potestas iudicandi*» in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle", sicché "è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta «*ad abundantiam*» nella sentenza gravata" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01).

Si tratta di principio, questo, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01).

In ogni caso, i motivi non sono fondati, per l'impossibilità di applicare la disciplina "consumeristica" sia alla società debitrice, che non può considerarsi consumatore, sia ai fideiussori, in applicazione del principio di recente enunciato da questa Corte e secondo cui i "requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza



comunitaria – all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. Sez. 3, ord. 13 dicembre 2018, n. 32225, Rv. Rv. 651951-01), avendo la citata pronuncia di questa Corte “escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale”. Nel caso che occupa, infatti, uno dei fideiussori (Loris Fiorucci) era addirittura l'amministratore della società, e nessuno dei due ha fornito prova idonea ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale.

7.3. I motivi quarto e quinto sono in parte inammissibili ed in parte non fondati.

7.3.1. Attraverso di essi i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto provata la loro esposizione debitoria, attribuendo efficacia probatoria agli estratti conto prodotti in giudizio dalla Cassa di Risparmio nel corso della fase monitoria, negando, invece, che costoro abbiano provato il superamento del tasso soglia sugli interessi conteggiati.

Entrambi i motivi sono argomentati attraverso il mero richiamo a documentazione bancaria, senza che il loro contenuto sia neppure indirettamente riprodotto, o sia indicata la sede processuale ove reperirla.

Si tratta di un riferimento del tutto inadeguato, se è vero che il “ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a

permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (cfr., "ex multis", Cass. Sez. 5, sent. 15 luglio 2015, n. 14784, Rv. 636120-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 27 luglio 2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. Sez. 1, sent. 7 marzo 2018, n. 5478, Rv. 647747-01, secondo cui, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, "qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso"). In particolare, con riferimento alla necessità di rispettare il principio di autosufficienza in relazione ad un motivo di ricorso avente ad oggetto l'ammontare dei movimenti bancari rilevati su conti corrente, cfr. Cass. Sez. 5, sent. 1° ottobre 2014, n. 20679, Rv. 632502-01.

Nel merito, peraltro – e con specifico riferimento al quarto motivo, che per tale ragione risulta non fondato – deve osservarsi che la Cassa di Risparmio ha documentato (richiamando l'allegato 3 alla comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) che non si è limitata al deposito del saldaconto autenticato, ma ha depositato l'estratto conto integrale del conto corrente n. 1216/00, la cui piena rilevanza probatoria è affermata dalla giurisprudenza

formatasi a partire da Cass. Sez. Un., sent. 9 luglio 1994, n. 6707, Rv. 487424-01.

Difatti, essa ha ripetutamente affermato che "l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 19 marzo 2009, n. 6705, Rv. 607111-01).

7.4. Infine, il sesto motivo non è fondato.

7.4.1. Quanto alla censura che investe il mancato svolgimento della CTU sull'autenticità delle firme in calce alle fideiussioni, vale il principio secondo cui allorché "sia proposta istanza di verifica della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo" (Cass. Sez. 2, ord. 16 gennaio 2018, n. 887, Rv. 647300-01).

Né, d'altra parte, possono essere accolte le censure formulate con riferimento alla scelta di ricorrere alla prova testimoniale, utilmente esperibile allorché sia stata proposta l'istanza ex art. 216 cod. proc. civ., alla stregua del principio secondo cui nel procedimento di verifica della scrittura privata, il giudice di merito, "ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le

risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità" (Cass. Sez. 1, sent. 27 luglio 2015, n. 15686, Rv. 636202-01).

Né, infine, possono avanzarsi riserve sulle scritture di comparazione, occorrendo che le stesse siano state riconosciute o giudizialmente accertate, in quanto "l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento", fermo restando che esso può avvenire in modo "espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura)" (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 23 giugno 2016, n. 13078, Rv. 640231-01). Evenienza, quest'ultima – definita anche come "riconoscimento per fatti concludenti" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2001, n. 129, Rv. 542973-01) – che è appunto quella verificatasi nel caso di specie.

8. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ricorrendo giusti motivi, essendo stato il presente ricorso proposto prima delle puntualizzazioni operate da questa Corte, e sopra meglio indicate, in relazione alle condizioni di applicabilità del cd. "foro del consumatore" alle controversie in tema di fideiussione.

9. A carico dei ricorrenti sussiste, invece, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte, riunita nella medesima composizione ed a seguito di riconvocazione, rigetta il ricorso, compensando integralmente tra parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di riconvocazione dell'adunanza